

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GUALTIERI, COVI, COLETTA, DIPAOLA,
PERRICONE e VISENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1988

Riforma delle Camere di commercio

ONOREVOLI SENATORI. — Ripresentiamo sostanzialmente invariato il testo del disegno di legge «Riforma delle Camere di commercio» che i senatori repubblicani avevano presentato nel corso della IX legislatura (atto Senato n. 1883).

L'emanazione di una legge che ponga fine allo stato di incertezza e di provvisorietà normativa in cui versano da quasi quarant'anni le Camere di commercio soddisfa non solo ad una esigenza di ordine giuridico, la quale vuole che la struttura e la funzione degli enti pubblici siano puntualmente definite nell'assetto generale della Pubblica amministrazione, ma anche ad una necessità di carattere economico-sociale, in relazione al modo confuso e contraddittorio con il quale la Pubblica

amministrazione risponde ad alcune domande che provengono dal sistema delle imprese.

La Pubblica amministrazione diretta e indiretta dovrebbe essere in grado di offrire una gamma sempre più ampia di qualificati servizi per la produzione, il che richiede specificazione di competenze, specializzazione delle strutture operative, capacità di cogliere tempestivamente le esigenze delle aziende in relazione alla evoluzione dell'economia e della società.

La prestazione di servizi qualificati risponde a necessità proprie di tutte le economie avanzate e assume un rilievo del tutto particolare nel nostro Paese, caratterizzato da un sistema produttivo poco integrato, con un'alta presenza di piccole imprese, con una econo-

mia a forte apertura internazionale in termini di scambio di beni e servizi, ma con basso grado di multinazionalizzazione delle imprese, con una capacità di innovazione inferiore, in alcune componenti del processo di ricerca e sviluppo, a quella di altre nazioni con cui l'Italia entra in competizione. Di fronte ad una domanda ampia ed articolata, la Pubblica amministrazione risponde in modo caotico, con una offerta scadente e dequalificante che deriva dalla circostanza che in Italia Stato, regioni, province, comuni, enti parastatali, enti pubblici, società parapubbliche, comuni, si sovrappongono nelle competenze, ciascuno mirando ad assicurarsi l'area potenziale di intervento più ampia possibile, in concorrenza con altri soggetti.

Il voler far tutto va in genere a scapito della qualificazione dei servizi offerti, non essendo possibile procedere, nel caso delle competenze, ad una specializzazione delle strutture, ad una esatta finalizzazione degli interventi, evitando duplicazioni.

La espansione incontrollata dei trasferimenti monetari è conseguenza di tale caotica impostazione dell'attività pubblica, in quanto la erogazione di un contributo è il modo più facile ma anche il meno efficiente per rispondere ad una esigenza. Parimenti, conseguenza di tale stato di cose è la degenerazione clientelare dell'intervento pubblico. Emblematico è quello che avviene in tema di missioni all'estero, organizzate senza logica da enti statali e locali, con spreco enorme di risorse.

Di conseguenza è indispensabile formulare una filosofia del sostegno delle imprese che risponda a due principi fondamentali:

- 1) specificazione delle competenze;
- 2) qualificazione tecnica delle strutture preposte ad ogni specifico settore.

La presente proposta si informa al principio che l'economia e il progresso sociale si governano attraverso la regolazione della domanda nel livello e nella sua composizione qualitativa.

Mentre al sistema centrale spettano la regolazione quantitativa della domanda stessa ed alcune grandi scelte nella sua composizione, agli enti territoriali politici spetta di

specificare, nel concreto, la distribuzione della domanda pubblica tra i diversi bisogni sociali legati al territorio.

In altri termini, spetta a regioni, province e comuni di svolgere la funzione politica - legata al presupposto della elezione democratica degli organi - di governare i servizi che interessano la collettività, relativi ad un dato territorio.

L'offerta deve adeguarsi alla domanda, rispetto alla quale rappresenta una variabile dipendente.

L'organizzazione dell'offerta rappresenta un momento tecnico-impresoriale, cui devono provvedere le imprese e gli enti tecnici di supporto, strutturati secondo principi di qualificazione tecnica e di stretto collegamento con il sistema delle imprese.

In questa logica si inquadra il progetto di riforma delle Camere di commercio, che risponde appunto alle seguenti esigenze di fondo:

a) attribuire alle Camere un compito di integrazione dell'attività delle imprese, mediante la prestazione di servizi reali, togliendo ad esse ogni funzione di rappresentanza di interessi, che deve essere riservata alle associazioni di categoria;

b) qualificare tecnicamente gli enti, attraverso una struttura degli organi amministrativi in cui siano presenti il momento imprenditoriale e quello tecnico;

c) unificare a livello locale le funzioni di sostegno alle imprese, assegnando alle Camere un ruolo generale di promozione economica e ponendo le stesse in rapporti di collaborazione con gli enti centrali di promozione;

d) dare agli enti una struttura agile, libera da controlli troppo lenti;

e) superare il modello che pone le Camere in rapporto con il solo Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, realizzando un collegamento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il disegno di legge si propone inoltre di risolvere finalmente, ad oltre quarant'anni dall'entrata in vigore del codice civile del 1942, il problema della istituzione del registro delle imprese previsto dall'articolo 2188 di detto codice civile. Come è noto, la mancata

istituzione di tale registro dà luogo ad una situazione del tutto anomala, in quanto, mentre non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale ai sensi del quarto comma dell'articolo 100 delle disposizioni di attuazione del codice civile, i depositi degli atti e documenti, che, secondo il codice, dovrebbero eseguirsi presso il registro delle imprese una volta che fosse istituito, si eseguono presso le cancellerie dei tribunali, inadatte a gestire compiti che esigono strutture di grande qualificazione anche sotto il profilo della meccanizzazione ed informatizzazione, per rendere efficiente la funzione propria del registro delle imprese, che è quella di rendere pubblici, consultabili e certificabili i dati anagrafici, statutari, patrimoniali ed economici delle imprese.

* * *

TITOLO I - Natura giuridica e funzioni. - Le Camere sono enti pubblici e ad esse è riservata in modo esclusivo la denominazione di Camera di commercio, per evitare confusioni che spesso determinano gravi pregiudizi per gli operatori.

Le funzioni attribuite agli enti sono di tre tipi:

- a) di promozione economica;
- b) di pubblicità giuridica;
- c) di informazione statistica.

La gestione del registro delle imprese e di quello delle ditte è la base per acquisire le informazioni sull'universo delle imprese, utilizzabili per fini statistici e promozionali.

TITOLO II - Gli organi. - I principi che informano la normativa sugli organi sono i seguenti:

- a) incentrare l'amministrazione su di un consiglio che abbia in sé la componente imprenditoriale e quella tecnico-professionale, con opportune garanzie di qualificazione e di rappresentanza, evitando però la creazione di un regime assembleare troppo pesante e troppo lento;
- b) creare una giunta esecutiva per il disbrigo delle pratiche correnti;
- c) affidare la nomina del presidente della

Camera al Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il presidente della regione. Tale procedura dovrebbe far ricadere la nomina su persone di prestigio e competenza e fare sì che il presidente non sia condizionato da esigenze elettorali o dalla appartenenza ad una determinata categoria.

La regolarità della gestione finanziaria dell'ente è assicurata da un comitato di revisione che opera a livello di singola Camera; tale comitato ha due compiti:

- a) svolgere una funzione di accertamento in merito alla esistenza di atti illegittimi degli organi dell'ente, segnalando gli stessi per la dichiarazione di illegittimità al comitato di controllo;
- b) svolgere le funzioni di riscontro contabile proprie degli organi di revisione.

TITOLO III - Il controllo. - Il controllo sulle Camere è estremamente semplificato e si svolge ad opera di un comitato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed esercitato:

- a) sui bilanci;
- b) sugli atti che il comitato di revisione ritenga illegittimi.

TITOLO IV - Il funzionamento dell'ente. - Al fine di assicurare un adeguato livello di preparazione professionale dei direttori delle Camere, sono stabilite rigide norme di selezione che deve avvenire sulla base di un concorso nazionale, al quale possono partecipare sia elementi esterni che personale delle Camere che abbia esercitato in esse funzioni direttive.

Gli elementi esterni possono essere dirigenti di azienda o professori universitari ordinari.

Il finanziamento delle Camere è affidato al contributo dello Stato e ad un potere impositivo autonomo disciplinato da una legge dello Stato.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono di tipo privatistico e sono determinati dalla contrattazione collettiva.

TITOLO V - L'unione delle Camere di commercio. - L'Unione delle Camere di commercio viene definita come strumento associativo, con compiti di rappresentanza degli interessi

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli enti e di gestione di servizi comuni.

TITOLO VI - *Norme transitorie e finali.* - Le norme transitorie prevedono:

a) disposizioni a favore dei segretari generali delle Camere che non siano nominati direttori;

b) la separazione tra la Camera e l'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, residuo della legislazione fascista;

c) l'abrogazione della legge n. 125 del 1968, incompatibile con la normativa proposta.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NATURA GIURIDICA E FUNZIONI

Art. 1.

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assumono la denominazione di Camere di commercio. Esse sono enti pubblici la cui competenza territoriale coincide con il territorio provinciale.

Art. 2.

1. La denominazione «Camera di commercio» nel territorio dello Stato può essere usata solo dagli enti disciplinati dalla presente legge e dalle associazioni, cui partecipino enti od imprese italiane e di altro Paese, riconosciuto dallo Stato italiano, che abbiano per scopo statutario la promozione degli scambi tra i due Stati e siano iscritte in apposito albo tenuto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Tale iscrizione è subordinata:

a) alla verifica dei requisiti di cui al comma 1;

b) all'accertamento della circostanza che gli amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati per i quali il codice penale prevede come pena la reclusione e che gli amministratori cittadini esteri siano in possesso di benestare rilasciato dalla rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza.

3. Entro un anno dalla approvazione della legge, tutti gli enti che usino la denominazione «Camera di commercio» dovranno provvedere all'iscrizione all'albo previsto dal presente articolo od a cambiare la loro denominazione.

4. L'uso abusivo della denominazione «Camera di commercio» comporta l'applicazione

di una sanzione amministrativa nei confronti dei promotori e degli amministratori da lire quattro milioni a lire dieci milioni.

Art. 3.

1. Le Camere di commercio sono enti di promozione economica e provvedono alla gestione di servizi amministrativi, tecnici e di interesse delle imprese ed alla realizzazione e gestione di infrastrutture di interesse economico generale, direttamente o tramite la creazione di aziende speciali e la partecipazione a società e consorzi.

Art. 4.

1. Le Camere di commercio svolgono tutte le funzioni che la legislazione vigente assegna alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Nell'organismo di ogni Camera è prevista la costituzione di un ufficio provinciale di statistica, che funge da organo corrispondente dell'Istituto centrale di statistica.

3. A tale ufficio è preposto un dirigente nominato dal direttore della Camera tra i funzionari di apposito ruolo tecnico.

Art. 5.

1. Le Camere di commercio provvedono alla tenuta del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. Il registro è posto sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Camera di commercio.

3. Nell'organico di ogni Camera deve essere prevista la istituzione di un ufficio del registro delle imprese, cui è preposto un conservatore nominato dal direttore della Camera, sentito il giudice delegato.

4. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo che preveda:

a) l'unificazione del registro delle ditte, di cui agli articoli 47 e seguenti del testo unico

approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il registro delle imprese;

b) l'obbligo di iscrizione nel registro unificato delle piccole imprese, degli imprenditori agricoli e degli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale in speciali sezioni;

c) la possibilità di utilizzare il registro ai fini di informazione statistica statuendo, tra l'altro, l'obbligo di comunicazione annuale di dati statistici alla Camera da parte delle imprese;

d) la gestione del registro secondo tecniche informatiche;

e) le modalità di accesso alle informazioni contenute nel registro delle imprese unificato da parte di chiunque vi abbia interesse;

f) la modulistica per i vari adempimenti connessi alla iscrizione nel registro delle imprese;

g) il coordinamento con il bollettino delle società per azioni ed a responsabilità limitata.

Art. 6.

1. Le Camere di commercio possono svolgere compiti per incarico dello Stato, della regione e di altri enti pubblici, dietro rimborso dei relativi oneri.

TITOLO II

GLI ORGANI

Art. 7.

1. Sono organi della Camera:

- a) il presidente;
- b) il consiglio generale;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il comitato di revisione.

Art. 8.

1. Il consiglio generale è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

- a) tre rappresentanti del settore industriale;

- b) tre rappresentanti del settore commerciale e del turismo;
- c) tre rappresentanti del settore dell'artigianato;
- d) tre rappresentanti del settore dell'agricoltura;
- e) due rappresentanti del settore del credito;
- f) un rappresentante del settore assicurativo;
- g) un rappresentante del settore del commercio estero;
- h) tre rappresentanti del settore cooperativo;
- i) due rappresentanti del lavoro;
- l) un rappresentante della regione;
- m) un rappresentante della provincia.

2. La ripartizione all'interno dei singoli settori è stabilita per ciascuna provincia con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del presidente della regione, sulla base del peso che i diversi settori hanno in termini di associati a livello provinciale; per comprovare il grado di rappresentatività, le associazioni devono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il numero degli associati a livello provinciale. I rappresentanti degli enti pubblici locali sono designati con delibera della giunta dei rispettivi enti.

3. I componenti in rappresentanza delle attività non imprenditoriali non indicate nelle lettere da a) a d) saranno indicati dalle associazioni di categoria.

4. I componenti il consiglio in rappresentanza delle attività imprenditoriali previste dal comma 1 vengono eletti con suffragio diretto e segreto dai titolari e dai legali rappresentanti delle imprese, iscritte nel registro di cui all'articolo 5.

5. Le liste concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. L'elezione è regolata, per quanto attiene ai procedimenti preparatori, alla convalida, ai ricorsi, alle sanzioni ed alla surrogazione, dalle norme relative conte-

nute nella predetta legge.

6. Le liste che non raggiungono il 5 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione camerale non concorrono al riparto dei seggi.

7. Le nomine debbono essere effettuate entro un mese dalle elezioni dei componenti elettivi. In mancanza, il consiglio inizierà a svolgere le sue funzioni anche in loro assenza.

Art. 9.

1. Il consiglio generale dura in carica cinque anni.

2. I consiglieri che lascino l'incarico durante il quinquennio sono sostituiti con la stessa procedura di cui all'articolo 8. I subentranti scadono dalla carica insieme ai restanti consiglieri.

Art. 10.

1. Il consiglio generale delibera a maggioranza dei suoi componenti.

2. Il consigliere che in un anno non sia ingiustificatamente intervenuto alla metà delle riunioni del consiglio, regolarmente convocate dal presidente della Camera, è dichiarato decaduto dal presidente stesso, che informa di ciò il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 11.

1. Il consiglio generale svolge le seguenti funzioni:

a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) fissa gli indirizzi e le linee generali di attività dell'ente;

c) decide la partecipazione a consorzi e società; delibera sulla costituzione di aziende speciali o sulla modifica delle partecipazioni o delle aziende già esistenti;

d) nomina la giunta esecutiva;

e) nomina e revoca il direttore dell'ente;

f) nomina e revoca i rappresentanti dell'ente negli organismi cui l'ente stesso parteci-

pa o per i quali sia attribuito alla Camera un potere di nomina;

g) fissa gli emolumenti per i componenti dei vari organi dell'ente;

h) integrato da tre rappresentanti del personale, approva il trattamento economico del personale;

i) approva il regolamento interno della Camera.

Art. 12.

1. La giunta esecutiva è composta da sette consiglieri e dal presidente ed adempie a tutte le incombenze ad essa delegate dal consiglio generale ed a quelle attribuite per legge alle Camere che non siano di competenza del consiglio generale.

2. La giunta decide su tutte le questioni riguardanti il personale, non deferite al consiglio; per tale materia è integrata con la presenza di tre rappresentanti del personale.

3. La giunta delibera a maggioranza dei componenti.

Art. 13.

1. Il regolamento interno della Camera fissa le modalità di convocazione del consiglio generale e della giunta esecutiva e di svolgimento delle riunioni.

Art. 14.

1. Il presidente della Camera è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il presidente della regione interessata.

2. Il presidente:

a) convoca e presiede il consiglio generale e la giunta esecutiva;

b) cura la esecuzione delle decisioni di detti organi;

c) ha la rappresentanza legale della Camera.

3. In caso di assenza od impedimento, egli è

sostituito dal componente della giunta esecutiva più anziano per età.

Art. 15.

1. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

2. Il quinquennio di carica del presidente deve coincidere con quello del consiglio generale.

Art. 16.

1. Il comitato di revisione è composto da tre componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i dirigenti dell'amministrazione centrale dello Stato, i magistrati a riposo da tre anni e i revisori iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti.

2. Esso:

a) accerta la legittimità degli atti degli organi dell'ente comportanti spese e di quelli riguardanti il personale;

b) verifica la regolarità della gestione finanziaria dell'ente;

c) accerta la regolare redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, riferendo in merito al consiglio generale.

3. Il comitato di revisione segnala, entro cinque giorni dal loro accertamento, le eventuali irregolarità riscontrate al comitato di controllo di cui all'articolo 17 ed al consiglio generale della Camera.

4. Tutte le deliberazioni del consiglio generale e della giunta esecutiva devono essere trasmesse entro sette giorni dalla loro adozione al comitato di revisione.

TITOLO III

IL CONTROLLO

Art. 17.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un comitato di controllo sulle Camere di commercio, composto da:

a) un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente;

b) tre dirigenti dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

c) due componenti designati dalle regioni.

2. Per ogni componente effettivo è nominato un membro supplente.

3. Il comitato decide a maggioranza dei componenti.

4. Il comitato:

a) approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi delle Camere di commercio;

b) esamina le segnalazioni di rilievi del comitato di revisione delle singole Camere e può dichiarare illegittimi gli atti delle Camere stesse, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'atto stesso da parte del comitato di revisione.

5. Gli atti che il comitato dichiara illegittimi sono inefficaci e di tale dichiarazione deve essere informato immediatamente il consiglio generale della Camera.

6. I componenti durano in carica cinque anni.

Art. 18.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri - su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - può sciogliere gli organi di una Camera di commercio, quando questi compiano azioni od omissioni che costituiscono violazioni di leggi ed in caso di gravi disfunzioni.

2. In tale ipotesi, nomina un commissario e provvede entro sei mesi al rinnovo degli organi.

TITOLO IV

IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Art. 19.

1. Il direttore di ogni Camera di commercio

è nominato dal consiglio generale per concorso nazionale, cui possono partecipare:

a) coloro che abbiano ricoperto l'incarico di segretario generale o di direttore di Camera di commercio, semprechè non si siano avvalsi della facoltà di cui alla lettera *b)* dell'articolo 24;

b) funzionari con qualifica direttiva delle Camere di commercio, con cinque anni di permanenza nella qualifica stessa;

c) professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche;

d) iscritti agli albi di avvocato o dottore commercialista con almeno dieci anni di anzianità;

e) dirigenti di azienda con almeno dieci anni di attività nella qualifica.

2. Il bando di concorso è formulato sulla base di un bando-tipo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che deve contenere, tra l'altro, l'indicazione:

a) della composizione della commissione giudicatrice;

b) dei requisiti dei concorrenti per l'ammissione al concorso;

c) dei titoli ammessi a valutazione;

d) del punteggio massimo attribuibile per ciascuna categoria di titoli.

3. L'incarico di direttore dura cinque anni e può essere rinnovato.

Art. 20.

1. Il direttore:

a) dirige gli uffici della Camera;

b) coadiuva il presidente nella esecuzione delle decisioni;

c) adempie a tutti gli altri incarichi a lui attribuiti dalla legge e dal regolamento interno della Camera;

d) assiste, come segretario e con voto consultivo, alle riunioni degli organi dell'ente;

e) svolge le altre funzioni indicate dalla legge e dal regolamento interno.

Art. 21.

1. Il finanziamento delle Camere di com-

mercio è assicurato, sulla base di una legge dello Stato, da:

- a) un contributo annuale dello Stato;
- b) i diritti sugli atti e per i servizi resi nell'interesse delle imprese;
- c) una imposta annuale a carico delle imprese;
- d) i rimborsi da parte dello Stato e di enti pubblici per servizi a questi resi;
- e) eventuali rendite patrimoniali.

Art. 22.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono regolati dalle norme di diritto privato e dal contratto collettivo del commercio integrato da un accordo stipulato tra le organizzazioni sindacali del personale e l'Unione italiana delle Camere di commercio.

2. Il trattamento economico del direttore e dei dirigenti è fissato dalla giunta sulla base del contratto collettivo dei dirigenti di aziende commerciali.

TITOLO V

L'UNIONE DELLE CAMERE

Art. 23.

1. L'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assume la denominazione di Unione italiana delle Camere di commercio.

2. L'Unione è associazione tra le Camere di commercio ed è regolamentata da uno statuto deliberato dall'assemblea dei rappresentanti delle Camere di commercio associate, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato.

3. Essa ha funzioni di rappresentanza delle Camere di commercio e cura l'espletamento dei servizi comuni degli enti.

4. Il direttore dell'Unione è nominato con la stessa procedura prevista per i direttori delle Camere di commercio.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

1. I segretari generali in carica alla data di approvazione della presente legge possono essere nominati di diritto direttori per cinque anni. Se non nominati a norma dell'articolo 19 possono:

a) optare per il trasferimento nel ruolo dell'amministrazione centrale dello Stato;

b) essere collocati a riposo, con una anzianità convenzionale in aggiunta a quella effettiva di sette anni, ai fini del trattamento di anzianità e di quiescenza e con onere a carico della Camera di commercio di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

1. Le spese per il funzionamento degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato non sono a carico delle Camere di commercio.

2. Il personale degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato in servizio presso le sedi provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge, può richiedere, entro sei mesi da tale data, l'inquadramento nel ruolo del personale delle Camere, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 26.

1. La legge 23 febbraio 1968, n. 125, è abrogata.